



COMUNE DI STABIO
MUNICIPIO

Stabio, 6 ottobre 2020

Al
CONSIGLIO COMUNALE
di
Stabio

Risoluzione municipale no. 2146 del 5 ottobre 2020

Per esame alla Commissione delle petizioni

MESSAGGIO MUNICIPALE No. 16/2020

Chiedente l'approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti

**Onorevole signor Presidente,
Onorevoli signori Consiglieri comunali,**

Con il presente messaggio municipale il Municipio propone l'approvazione del nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

1. Quadro legale generale

Nell'ordinamento giuridico svizzero vige il principio dello smaltimento ecologico dei rifiuti quale condizione fondamentale per la protezione dell'ambiente che il Legislatore ha ancorato alla Costituzione federale, in particolare negli articoli 73 e 74.

Da qui è seguita la concretizzazione con la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) che dal 1997 ha introdotto una norma che prevede l'obbligo del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani conformemente al principio di causalità. Questo principio prevede che i costi di smaltimento siano posti, di principio, a carico di chi produce i rifiuti. La LPAmb dà poi competenza ai Cantoni di pianificare la gestione dei rifiuti, che a sua volta può delegare il compito ai Comuni.

A livello cantonale la gestione dei rifiuti è regolata dalla Legge cantonale di applicazione alla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) che è stata recentemente modificata (agli artt. 16, 18 e 28). Questo cambiamento stabilisce in sostanza:

- l'introduzione in tutti i Comuni del modello di copertura delle spese di raccolta e smaltimento dei rifiuti, che prevede una tassa base (che copre i costi di raccolta e i costi fissi), e una tassa sul quantitativo prelevata mediante la vendita dei sacchi ufficiali (che copre unicamente i costi di smaltimento e non quelli di raccolta e di trasporto);
- l'autonomia comunale per la determinazione della tassa base, come pure il prezzo del sacco, ma entro la forchetta indicata dal Consiglio di Stato;
- l'introduzione dei principi della contabilità analitica e della copertura dei costi.

Il Consiglio di Stato ha fissato al 01 luglio 2018 l'entrata in vigore della revisione della LALPAmb, mentre il termine assegnato ai Comuni per adattare i propri regolamenti è stato fissato al 30 giugno 2019.

2. Il finanziamento della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti

Come precedentemente indicato la gestione dei rifiuti è regolata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente e dalla relativa Legge cantonale di applicazione (LALPAmb). Quest'ultima definisce che nei regolamenti comunali deve figurare il principio del finanziamento del servizio di nettezza urbana attraverso il prelievo di tasse causali suddivise in tassa base, tassa sul quantitativo e altre

tasse causali (ad es. per scarti vegetali e/o ingombranti). Per quanto riguarda la tassa sul quantitativo (tassa sul sacco) i Comuni devono tenere conto degli importi minimi e massimi fissati dal Consiglio di Stato entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il nuovo Regolamento comunale che vi viene sottoposto per adozione contiene dunque questi principi, prevedendo una forchetta (minimo – massimo) per quanto attiene alle tasse, con la delega al Municipio della competenza di determinare le singole tasse attraverso Ordinanza.

3. Preavviso cantonale e sorvegliante dei prezzi

Il Municipio ha richiesto e ottenuto il preavviso positivo cantonale al nuovo Regolamento sulla gestione dei rifiuti.

Ha altresì richiesto il parere della Sorveglianza dei prezzi (SPR), conformemente a quanto previsto dalla Legge federale sulla sorveglianza dei prezzi (LSPr). Il Sorvegliante dei prezzi dispone del diritto di raccomandazione verso l'Autorità preposta a decidere i tariffari e può proporre la rinuncia, parziale o completa, all'aumento di prezzo oppure la riduzione di prezzi ritenuti abusivi.

Dopo aver analizzato la documentazione che il Municipio ha trasmesso, la Sorveglianza dei prezzi ha formulato quattro raccomandazioni che il Municipio ha già integrato nel Regolamento di cui si chiede l'approvazione:

- riduzione del limite inferiore della tassa base per le economie domestiche e le residenze secondarie;
- esonero o riduzione della tassa di base per le attività accessorie e per le attività praticate a domicilio;
- esonero della tassa base per le società senza dipendenti (in particolare società di sede);
- riduzione della tassa di base minima per le imprese introducendo nel contempo una categoria per le micro imprese da 1-3 dipendenti e un'ulteriore categoria 3-49 dipendenti.

4. Il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti

Il Regolamento proposto ricalca nella sua quasi totalità il modello proposto dalla SPAAS, il quale tiene già conto dell'obbligo di finanziare la gestione dei rifiuti conformemente alle indicazioni giurisprudenziali concernenti il principio della causalità, nonché a livello federale, di alcune normative in materia.

La struttura del Regolamento è suddivisa in quattro capitoli (Disposizioni generali, Organizzazione della raccolta, Tasse, Disposizioni finali).

Disposizioni generali

Per quanto riguarda le disposizioni generali l'art. 1 definisce il campo di applicazione del Regolamento.

L'art. 2 definisce i principi e prefissa gli obiettivi nell'attuazione del Regolamento. In particolare si fa riferimento all'impegno che il Comune intende assumere nel favorire il contenimento della produzione di rifiuti, nonché il riciclaggio, segnatamente valorizzando i rifiuti riciclabili.

L'art. 3 definisce i compiti del Comune, tra questi rientrano l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti riciclabili come pure un'informazione e una sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti.

L'art. 4 definisce che spetta al Municipio l'esecuzione e l'attuazione del Regolamento.

L'art. 5 definisce le categorie di rifiuti e li suddivide in rifiuti solidi urbani (RSU), rifiuti solidi urbani ingombranti, rifiuti raccolti separatamente, rifiuti compostabili, rifiuti industriali e aziendali e rifiuti speciali.

L'art. 6 specifica gli obblighi dei detentori di rifiuti in merito alle modalità di raccolta differenziate per tipologia di rifiuto. Si evidenzia in particolare che i rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese. Tra questi rientrano, come del resto già praticato nel nostro Comune da anni, gli scarti vegetali raccolti da giardinieri e forestali nell'ambito della loro attività economica. Questi non possono essere smaltiti all'Ecocentro ma in un impianto di compostaggio autorizzato.

Organizzazione della raccolta

L'art. 7 stabilisce che il Municipio è responsabile nel definire il servizio di raccolta dei rifiuti e di consegna presso i centri di raccolta.

Riguardo ai rifiuti esclusi dalla raccolta (art. 8), il principio è quello di orientarsi verso un servizio ai cittadini per le normali necessità date dall'attività quotidiana. Per i rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale e al cui smaltimento deve provvedere – a spese proprie – chi li produce, lo smaltimento è definito da Leggi federali e cantonali (art. 9).

L'art. 10 definisce gli utenti autorizzati ad usufruire dei servizi e dei centri di raccolta.

L'art. 11 definisce le modalità di esposizione dei rifiuti e limita l'utilizzo dei cestini pubblici per la raccolta dei rifiuti di piccole dimensioni e non quali sostituti del sacco ufficiale RSU.

L'art. 12 prevede la possibilità per il Municipio di dispensare, limitare o rifiutare, a determinate condizioni, il detentore dei rifiuti dall'obbligo di consegna.

L'art. 13 prescrive i divieti applicabili nell'ambito della gestione dei rifiuti.

L'art. 14 prevede la possibilità per il Municipio di sospendere il servizio come è accaduto di recente al momento della chiusura dell'Ecocentro durante il lockdown.

L'art. 15 introduce la possibilità per i complessi residenziali di prevedere i contenitori interrati per evitare la presenza di diversi contenitori grigi nei pressi degli edifici non ottimale dal profilo paesaggistico ma soprattutto igienico.

Tasse

Per quanto attiene al sistema di finanziamento è riproposto il sistema misto (tassa base e tassa proporzionale alla quantità), ritenuto come si tratti del sistema di migliore attuazione.

I principi che le tasse devono rispettare sono quelli di causalità (secondo cui ogni persona è tenuta a pagare per i rifiuti che produce), dell'equivalenza (secondo cui l'ammontare della tassa è proporzionale al valore della prestazione fornita), della trasparenza (secondo cui i cittadini devono poter verificare la composizione delle tasse) e infine della copertura dei costi (secondo cui le tasse vanno calcolate in modo da coprire i costi della gestione dei rifiuti).

Per quanto concerne il principio della copertura dei costi (art. 16), lo stesso sancisce che la somma delle tasse prelevate non può essere né inferiore né superiore ai costi complessivi di smaltimento compresi i costi di raccolta, trasporto, riciclaggio e del personale impegnato. Il grado di copertura dei costi (art. 16 cpv. 3) dev'essere in linea con l'art. 18 cpv. 3 LALPamb, ritenuta la possibilità - il Regolamento sancisce l'obbligo - di dedurre tramite accredito interno i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili a chi è assoggettato alla tassa (ad. es. rifiuti depositati nei cestini pubblici).

Il Municipio dovrà quindi coprire i costi generati dalla raccolta e smaltimento dei rifiuti al 100%. Il grado di copertura previsto a P2020 si situa al 59.55% mentre a C2019 si stabiliva al 64%. Nel caso in cui il Municipio non dovesse coprire i costi generati dai rifiuti in un anno al 100%, sarà costretto negli anni successivi ad aumentare ulteriormente le tasse per coprire anche i disavanzi degli anni precedenti.

Nella fattispecie il nuovo modello contabile MCA2 che sarà introdotto dal 01 gennaio 2021 prevede la creazione di Fondi del capitale proprio che costituiscono di fatto il capitale proprio dei servizi con obbligo di autofinanziamento, come il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti. Tali servizi saranno gestiti contabilmente in un centro di costo del conto economico e assegneranno ogni anno la maggior spesa o il maggior ricavo al rispettivo fondo, così da non influenzare il risultato del resto della gestione comunale. Il Fondo permetterà quindi di gestire questi servizi secondo il principio della copertura dei costi sul medio termine. Siccome l'utilizzo dei fondi del CP è legato all'obbligo imperativo di copertura totale dei costi tramite tasse causali, il Rgfc ha stabilito quali servizi dovranno essere gestiti per il loro tramite, specificatamente il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti (art. 28 LALPAmb). Altri servizi sono i settori dell'approvvigionamento idrico e il settore della depurazione delle acque.

Per questi motivi nel P2021 è previsto un sensibile aumento della tassa base e un leggero aumento della tassa sul sacco, ritenuto come quest'ultima può unicamente coprire i costi di smaltimento dei RSU ma non i costi di raccolta.

La tassa base (art. 17) rappresenta la contropartita della messa a disposizione dell'infrastruttura per lo smaltimento dei rifiuti, che la collettività deve mantenere indipendentemente dalla sua effettiva utilizzazione. Ne deriva che la tassa base è dovuta indifferentemente dall'esposizione o meno di rifiuti. Nella strutturazione della tassa base, il Comune dispone di un ampio margine di discrezione, va comunque privilegiato il sistema più semplice da gestire amministrativamente (Direttiva UFAM concernente il Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani).

In quest'ottica si è optato per fissare delle tasse per le economie domestiche, differenziando per nuclei familiari formati da una o più persone, e delle tasse per le attività economiche differenziate per numero di dipendenti impiegati.

La differenziazione per numero di componenti delle economie domestiche si è resa necessaria per mantenere l'attuale forma di finanziamento dei costi generati dallo smaltimento e dalla raccolta

dei rifiuti. Questa differenziazione rappresenta una novità rispetto al Regolamento oggi in vigore.

La tassa proporzionale alla quantità di rifiuti (art. 18), ovvero la tassa sul sacco, non deve corrispondere esattamente alla quantità di rifiuti prodotti, ma deve esserci un certo legame tra la tassa e la sollecitazione della struttura di smaltimento dei rifiuti, in ossequio all'art. 32 a LPamb e dev'essere incentivante per spingere le persone a riciclare maggiormente.

La tassa, come detto, visto l'esito della votazione popolare del 21 maggio 2017 è quindi fissata sulla base delle prescrizioni cantonali. Nel Regolamento non viene quindi indicato alcun importo preciso, ma viene unicamente detto che la tassa corrisponde a un valore stabilito dal Municipio nei limiti definiti da Consiglio di Stato. In caso di cambiamenti a livello cantonale, sarà sufficiente apportare le necessarie modifiche a livello di Ordinanza, evitando di modificare ogni qualvolta il Regolamento comunale.

Controllo, rimedi giuridici e contravvenzioni

L'art. 21 regola la procedura in caso di contenzioso, mentre l'art. 22 fa riferimento alle procedure di contravvenzione ai sensi dell'art. 145 e segg LOC.

Disposizioni finali

L'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fissata al 1. gennaio 2021 (art. 23).

5. Disegno delle risoluzioni

Il Municipio e la Cancelleria comunale sono a disposizione per ogni completamento d'informazione che potrà occorrere in sede di esame e discussione.

Nel mentre vi proponiamo, Signori Presidente e Consiglieri comunali, di

r i s o l v e r e:

- 1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;**
- 2. Viene abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale in data 16 marzo 2015;**
- 3. Il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti entra in vigore il 01 gennaio 2021, riservata la ratifica da parte della Sezione Enti Locali.**

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

All: Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti;

I. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Stabio nonché il relativo finanziamento.

² Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.

Art. 2 Principi della gestione dei rifiuti

¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.

² Il comune collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3 Compiti del Comune

Il Comune:

- a) organizza la raccolta dei rifiuti urbani;
- b) organizza la raccolta separata dei rifiuti urbani riciclabili e degli altri rifiuti giusta il ROTR e dispone del loro smaltimento;
- c) informa la popolazione delle decisioni prese in merito alla gestione comunale dei rifiuti;
- d) In collaborazione con il Dipartimento del territorio, l'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) e/o con le associazioni di categoria esso promuove inoltre un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti (es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne anti-littering)

Art. 4 Esecuzione

¹ L'esecuzione del presente regolamento compete al Municipio. Esso stabilisce le disposizioni d'esecuzione e disciplina i dettagli mediante un'ordinanza di applicazione.

² Il Municipio può eseguire i propri compiti in collaborazione con altri Comuni o affidarne l'attuazione a terzi, anche privati.

Art. 5 Definizioni

¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative.

In particolare sono considerate tali

- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi riciclabili.
 - c) Le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per loro composizione e quantitativo non possono essere considerati rifiuti urbani.

³ Sono rifiuti speciali e rifiuti soggetti a controllo quelli designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 6 Obblighi dei detentori di rifiuti

¹ I rifiuti solidi urbani e i rifiuti ingombranti devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune.

² I rifiuti destinati alla raccolta separata vanno consegnati al servizio di raccolta o nei centri di raccolta organizzati dal Comune se non possono essere consegnati nei punti vendita. Non possono essere mischiati con altri rifiuti.

³ I rifiuti ingombranti devono essere consegnati al Centro di raccolta del Comune.

⁴ I rifiuti compostabili devono essere, per quanto possibile, compostati dai detentori. Gli scarti vegetali e gli scarti organici di cucina, devono essere consegnati secondo le direttive che emanerà il Municipio, che regolerà segnatamente il giro e la frequenza di raccolta.

⁵ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti. Tra questi rientrano anche i giardinieri, i forestali per i lavori eseguiti sul territorio comunale.

⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali.

⁷ Tutti i detentori di rifiuti, su richiesta, devono, in ogni momento, poter fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

II. Organizzazione della raccolta

Art. 7 Raccolta dei rifiuti urbani

¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i centri di raccolta. Esso ne disciplina il funzionamento mediante ordinanza, segnatamente stabilisce il giro e i turni del servizio di raccolta.

² Il Municipio stabilisce nell'ordinanza per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati nei centri di raccolta.

Art. 8 Rifiuti esclusi dalla raccolta

¹ I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dalla raccolta:

- apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri ecc.).
- apparecchi refrigeranti (frigoriferi congelatori ecc.).
- tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio.
- veicoli da rottamare e le loro componenti.
- rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione)
- cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.).
- sostanze auto-inflammabili, esplosive e radioattive.
- residui liquidi, fangosi, e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina.
- materiali inquinanti da idrocarburi e prodotti chimici.
- polveri residue provenienti da impianti depurazione fumi.
- fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame.
- pneumatici.
- scorie di industrie metallurgiche, fonderie, e carpenterie
- residui di bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura.
- veleni.
- emulsioni e miscele bituminose.
- pesticidi, insetticidi, diserbanti, e concimi.
- medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari.
- carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.

² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta

³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 9 Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta

- ¹ I rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale devono essere smaltiti da chi li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative cantonali e federali vigenti.
- ² Il detentore di questi rifiuti, se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni da parte dell'autorità competente.
- ³ Il Municipio può organizzare la raccolta separata per modeste quantità di rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta

Art. 10 Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11 Esposizione

- ¹ I rifiuti possono essere esposti solamente secondo le modalità stabilite dal Municipio mediante ordinanza; segnatamente i rifiuti solidi urbani e le raccolte separate destinate al servizio di raccolta possono essere esposti solo nei sacchi, negli imballaggi o nei contenitori autorizzati dal Municipio.
- ² I cestini pubblici per rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 12 Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata. Nella sua richiesta di dispensa l'utente dovrà specificare dove e come eseguirà lo smaltimento.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 13 Divieti

Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è vietato:

- a) immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
- b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering)
- c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
- d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;

Art. 14 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 15 Stabili abitativi e complessi residenziali

¹ Per stabili abitativi, alberghi e complessi residenziali il Municipio può ordinare l'esposizione dei rifiuti solidi urbani in contenitori da 800 litri oppure in contenitori interrati o seminterrati. Il numero dei contenitori o i m³ necessari saranno fissati tramite ordinanza municipale.

² Sia per l'esposizione dei rifiuti solidi urbani sia per gli scarti vegetali, l'acquisto dei contenitori, la formazione degli impianti, e la relativa manutenzione sono a carico dei privati. Gli impianti devono essere ubicati all'interno della proprietà privata.

III. Tasse

Art. 16 Copertura dei costi

¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia

² Esse si suddividono in tassa base (Art 17), tassa sul quantitativo (art. 18).

³ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100% ritenuta la possibilità di dedurre, tramite accredito interno, i costi causati dalla produzione di rifiuti non imputabili ai cittadini.

⁴ Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla base dei consuntivi e dei preventivi.

Art. 17 Tassa base

Imposizione

¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:

- a) Quelli amministrativi e del personale
- b) Di informazione e sensibilizzazione
- c) Di raccolta dei rifiuti solidi urbani e delle raccolte separate
- d) Di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle raccolte separate
- e) Di investimento
- f) Gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.

² Sono assoggettate alla tassa base tutte le persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel Comune, comprese quelle proprietarie di residenze secondarie. L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla frequenza o dall'intensità con la quale esse fruiscono dei servizi comunali.

³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua (IVA esclusa) entro i seguenti limiti definiti nell'Allegato 1.

⁴ Per le persone giuridiche l'ammontare della tassa è determinato in funzione dell'attività svolta, delle categorie di rifiuti prodotti nonché della quantità stimata degli stessi.

Art. 18 Tassa proporzionale al volume

¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa)

² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali. Le modalità di vendita degli stessi sono stabili dal municipio mediante ordinanza.

³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone.

⁴ Alle famiglie in cui nasce un bambino, o alle persone con problemi di incontinenza (con certificato medico) viene fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 19 Esigibilità e riscossione

¹ La tassa base diventa esigibile alla fine di ogni anno civile. Si tiene conto di eventuali cambiamenti intervenuti nel corso dell'anno con calcolo pro rata temporis su base mensile.

² Il Municipio stabilisce le modalità di fatturazione e riscossione. In caso di mora è prelevato un interesse analogo a quello stabilito dall'Autorità cantonale per le contribuzioni.

IV. Controllo, rimedi giuridici e contravvenzioni

Art. 20 Attuazione e misure di esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli art. 107 cpv. 2 lett b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato a ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb
- ⁴ Se i rifiuti sono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti e ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 21 Mezzi e termini di ricorso

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 22 Contravvenzioni

Conformemente all'art. 145 LOC il Municipio punisce con la multa sino a fr. 10'000.00 le infrazioni al presente Regolamento, alle relative Ordinanze municipali o alle norme federali o cantonali la cui applicazione gli è affidata. Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

V. Disposizioni finali

Art. 23 Entrata in vigore

¹ Previa approvazione del Consiglio comunale e ratifica del Consiglio di Stato – Sezione enti locali - il presente regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2021.

³ Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il Regolamento per il servizio raccolta ed eliminazione dei rifiuti adottato dal Consiglio comunale in data 16 marzo 2015.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Simone Castelletti

Il Segretario

Claudio Currenti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente

Luigi Croci

Il Segretario

Claudio Currenti

Regolamento adottato dal Municipio in data;
Regolamento adottato dal Consiglio comunale in data;
Regolamento approvato dalla Sezione degli Enti locali in data;

Allegato 1

1. Tassa base (art. 17)

Tassa in CHF/anno
minima / massima

1.1	Economia domestica – 1 persona	80.00	200.00
1.2	Economia domestica – 2o più persone	150.00	300.00
1.3	Altri utenti da 1 a 3 dipendenti	100.00	300.00
1.4	Altri utenti da 4 a 49 dipendenti	200.00	500.00
1.5	Altri utenti da 50 a 100 dipendenti	500.00	700.00
1.6	Altri utenti oltre i 100 dipendenti	1'000.00	1'500.00
1.7	Società senza dipendenti (in particolare società di sede)		esenti

Queste tariffe (punti 1.1, 1.2) sono applicate anche alle residenze secondarie.

2. Tassa proporzionale al volume (art. 15)

Tassa per rifiuti solidi urbani, per sacchi di 17, 35, 60, 110 litri e contenitori:

- Gli importi sono definiti tramite Ordinanza Municipale che farà riferimento alle decisioni annuali del Consiglio di Stato comunicate tramite il Foglio Ufficiale.

Disposizioni normative di riferimento a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione relativo al Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani del dicembre 2018 dell'UFAM.

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP)
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;

- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.